



COMUNE DI CASELETTE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
TENUTA DEL
“ REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI ”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10/03/2014.

PREMESSA

Nel prendere atto che la comunità civile è , ormai , caratterizzata dal crescere di legami affettivi non sempre inquadrati nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura, è obiettivo ed intendimento del presente regolamento di determinare, entro i limiti dello stesso, il diritto delle coppie di fatto ad una vita familiare e ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alle coppie coniugate e promuovere le pari opportunità per le coppie di fatto.

Articolo 1

1. Il Comune di Caselette, nell'ambito della propria autonomia e potestà regolamentare ed amministrativa, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale dell'unione civile e ne promuove il rispetto pubblico favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l'adozione di atti che consentano loro l'accesso ai benefici che l'amministrazione comunale riconosce in materia di diritto alla casa, ai servizi sociali e rispetto a qualunque altro ambito verso il quale il Comune possa esercitare le proprie prerogative
2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile una coppia di persone maggiorenni legate da vincoli affettivi, stabilmente coabitanti e residenti nel comune.
3. Il Comune provvede, attraverso i suoi atti, a tutelare e a sostenere le unioni civili, al fine di superare ogni forma di ingiusta discriminazione.
4. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune assicura alle coppie unite civilmente l'accesso a provvidenze, opportunità e benefici amministrativi di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie unite in matrimonio.
5. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare, in ogni circostanza, la parità di condizione dei cittadini.
6. Il regime giuridico delle "Unioni di fatto e convivenze" si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Caselette

Articolo 2

1. E' istituito presso il Comune di Caselette il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro verrà tenuto presso l'Ufficio Anagrafe.
2. L'iscrizione al registro può essere richiesta da persone maggiorenni, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi o per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.
3. Non può essere richiesta l'iscrizione da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione di fatto e di convivenza né da persone legate da rapporti interdittivi del matrimonio ai sensi dell'art. 87 del codice civile.
4. L'iscrizione nel registro è gratuita. Essa avviene sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati al competente ufficio comunale.
5. Le persone richiedenti l'iscrizione devono essere residenti nel Comune di Caselette, oppure richiedenti – contestualmente - l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.

6. Il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco; la cancellazione si produce anche a richiesta scritta di una o di entrambe le persone interessate.
7. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale attesta l'iscrizione all'elenco.
8. L'ufficio competente può verificare in ogni momento l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione.

Articolo 3

1. Sino all'eventuale riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 4, e , pertanto, non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.
2. Il Comune di Caselette, nella gestione dei dati contenuti nel Registro, si impegna al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

